



## **Titolo**

Fatti violenti dei sostenitori – ratio - assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive - pericolo per l'incolumità pubblica – nozione - comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi – rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico - sono puniti

## **Descrizione**

In merito all'art. 26, comma 1, CGS, (CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023) è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l'ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l'ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell'individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l'intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del *fair play* costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva.

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 002/CFA/2025-2026/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sabatino

## **Riferimenti normativi**

art. 26, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0002 CFA del 7 luglio 2025 (A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi-PI)**